

Bruxelles, 15 gennaio 2026
(OR. en)

5374/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0002 (NLE)

TRANS 19

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 5 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato che adotta il suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 5 annex.

All.: COM(2026) 5 annex

Bruxelles, 14.1.2026
COM(2026) 5 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato che adotta il suo regolamento interno

ALLEGATO

Decisione n. x/xxx del comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

del [AGGIUNGERE LA DATA]

relativa all'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto il protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus¹ dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)², in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "protocollo") istituisce un comitato misto costituito da rappresentanti delle parti contraenti al fine di agevolare la gestione del protocollo.
- (2) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo, gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "accordo Interbus") dovrebbero applicarsi mutatis mutandis al comitato misto istituito a norma del protocollo.
- (3) Il comitato misto istituito a norma del protocollo dovrebbe pertanto adottare il suo regolamento interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo e dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo Interbus. Il regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo dovrebbe corrispondere, con i necessari adeguamenti, al regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell'accordo Interbus³,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto riportato nell'allegato della presente decisione.

¹ GU L 122 del 5.5.2023, pag. 1.

² GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

³ GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [AGGIUNGERE LA DATA]

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario

ALLEGATO

Regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Articolo 1

Denominazione del comitato misto

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "protocollo") è di seguito denominato "comitato".

Articolo 2

Presidenza

1. La presidenza del comitato è esercitata dal capo della delegazione dell'Unione o, se del caso, dal suo sostituto, entrambi rappresentanti della Commissione europea (di seguito "Commissione"), a nome dell'Unione europea.
2. Il presidente dirige i lavori del comitato.

Articolo 3

Delegazioni

1. Le parti contraenti nei confronti delle quali il protocollo è entrato in vigore (di seguito "parti") nominano i rispettivi rappresentanti nel comitato. La delegazione dell'Unione è composta da rappresentanti della Commissione, assistiti da rappresentanti degli Stati membri.
2. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed eventualmente il suo sostituto.
3. Ciascuna delle parti può nominare nuovi rappresentanti nel comitato. Il segretario del comitato è informato immediatamente per iscritto di tali cambiamenti.

4. Alle riunioni del comitato possono assistere rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea in qualità di osservatori. Il presidente, d'intesa con gli altri capi delegazione, può invitare persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere ad una riunione del comitato allo scopo di fornire informazioni su determinate materie.

5. Almeno una settimana prima della riunione, le parti comunicano al segretario del comitato la composizione della propria delegazione.

Articolo 4

Segretariato

1. Un rappresentante della Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato. Il segretario è nominato dal presidente del comitato ed esercita le sue funzioni sino alla nomina di un nuovo segretario. Il presidente comunica alle altre parti il nome e le coordinate del segretario.

2. Il segretario è responsabile della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintende alle attività del segretariato.

Articolo 5

Riunioni del comitato

1. Il comitato si riunisce su richiesta di almeno una delle parti. Il comitato è convocato dal presidente.

2. Il presidente invia ai capi delle altre delegazioni la convocazione accompagnata dal progetto di ordine del giorno e dai documenti di seduta almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

3. Una parte può chiedere al presidente di abbreviare il termine di cui al paragrafo 2 per tenere conto dell'urgenza di un caso particolare.

4. Salvo decisione contraria dei capi delegazione le riunioni del comitato non sono pubbliche.

5. Il comitato si riunisce a Bruxelles, salvo che le parti non convengano di riunirsi altrove o a distanza.

Articolo 6

Ordine del giorno

1. Il presidente, assistito dal segretario e previa consultazione dei capi delle altre delegazioni, redige il progetto di ordine del giorno di ogni riunione e fissa la data e il luogo della riunione. Il presidente trasmette l'ordine del giorno provvisorio agli altri capi delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno è accompagnato da tutti i documenti di lavoro necessari.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica alle riunioni urgenti convocate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.
3. Ciascuna delle parti può proporre di iscrivere all'ordine del giorno provvisorio uno o più punti, al più tardi 24 ore prima dell'inizio della riunione. La domanda di iscrizione di ulteriori punti all'ordine del giorno è motivata e rivolta per iscritto al presidente.
4. All'inizio della riunione il comitato adotta l'ordine del giorno. Il comitato può decidere di iscrivere all'ordine del giorno un punto che non figura nell'ordine del giorno provvisorio.

Articolo 7

Adozione degli atti

1. Le decisioni del comitato sono adottate all'unanimità delle parti rappresentate, conformemente all'articolo 23, paragrafi 5 e 6, dell'accordo Interbus. Le raccomandazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo Interbus, applicabile mutatis mutandis al comitato, sono prese in via consensuale dalle delegazioni delle parti rappresentate. Le decisioni e le raccomandazioni recano il titolo "decisione" o "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data della loro adozione e dall'indicazione del loro oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del segretario. Il segretario provvede a trasmetterle agli altri capi delegazione.
3. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato.
4. Gli atti del comitato possono essere adottati mediante procedimento scritto previa decisione in tal senso dei capi delegazione. Il presidente comunica il progetto dell'atto agli altri capi delegazione, i quali rispondono precisando se lo accettano o meno, ovvero se propongono modifiche o se chiedono un periodo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente conclude la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.
5. Le raccomandazioni e le decisioni sono redatte in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Ciascuna delle parti è responsabile della traduzione

corretta delle decisioni e delle raccomandazioni nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. La Commissione provvede alla traduzione nelle altre lingue dell'Unione.

Articolo 8

Verbale

1. Sotto la responsabilità del presidente, il segretario redige un progetto di verbale di ogni riunione del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della riunione.
2. Il verbale contiene, di norma, relativamente a ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:
 - l'indicazione dei documenti presentati al comitato,
 - le dichiarazioni di cui una parte ha chiesto l'iscrizione a verbale,
 - le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate.
3. Il progetto di verbale è presentato al comitato per approvazione secondo il procedimento scritto di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Se il procedimento non giunge a conclusione, il verbale è adottato dal comitato nella riunione successiva.
4. Una volta adottato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e conservato da quest'ultimo. Il segretario ne trasmette copia agli altri capi delegazione.

Articolo 9

Riservatezza

Ferma restando la disposizione relativa alla pubblicazione degli atti prevista all'articolo 7, paragrafo 3, le deliberazioni delle riunioni e i documenti del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio.

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato.

2. Il comitato decide in merito al rimborso delle spese connesse alle missioni affidate a persone invitate dal presidente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 11

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretario del comitato. Il segretario trasmette a tutte le delegazioni copia di tutta la corrispondenza relativa al protocollo.

Articolo 12

Lingue

Le lingue utilizzate nelle riunioni del comitato e nei documenti sono decise dal comitato. La parte che ospita la riunione non ha alcun obbligo di fornire l'interpretazione nelle altre lingue.